



# COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 12-06-20

**Oggetto:** IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALI= QUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMPOSTA MUNICI= PALE (I.M.U.) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18:35, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi notificati a norma di legge e di regolamento sono stati oggi convocati i Consiglieri Comunali.

<b>PALUMBI DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>PIERSANTI MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>BILANZOLA GIAMMARCO</b>	<b>P</b>	<b>DI FILIPPO GIULIA</b>	<b>P</b>
<b>CROCE ALDO</b>	<b>P</b>	<b>MARIANI CATERINA</b>	<b>P</b>
<b>DI BLASIO MONICA</b>	<b>P</b>	<b>FALCONI MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>D'INNOCENZO GIUSTINO</b>	<b>P</b>	<b>BRANDIMARTE IWAN</b>	<b>P</b>
<b>PERPETUINI ROBERTO</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 11  
In carica n. 11

Presenti 11  
Assenti n. 0

Risultando da appello che gli intervenuti sono in numero legale il Presidente della Seduta Sig. Daniele Palumbi dichiara valida e aperta la discussione.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mauro Di Felice, con funzioni verbalizzanti e referenti

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica;

Dal Responsabile della Ragioneria, sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si

allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale.

Passati all'esame dell'argomento iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno della seduta il Sindaco Presidente rivolto all'assemblea chiarisce come nelle misure atte a sollevare i disagi della contingenza propria della pandemia in atto si propone acchè il pagamento relativo all'acconto IMU del dovuto venga effettuato nel mese di settembre del corrente anno;

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Mariani Caterina, anche a nome del gruppo di minoranza, pur dichiarandosi d'accordo sullo slittamento del pagamento dell'acconto IMU, dichiara il voto contrario in quanto comunque l'aliquota dell'imposta proposta è indubbiamente troppo alta.

Ripresa la parola il Sindaco Presidente chiede all'assemblea di votare per la proposta in atti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Richiamata la L. 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) che al comma 738 recita A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

La nuova Imu, nata dalla fusione tra IMU e TASI, nei tratti fondamentali ricalcherà le regole dell'attuale imposta patrimoniale comunale .

- Ai sensi del comma 741 lett b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

lett. c) sono altresì considerate abitazioni principali:1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011, dell'art 1 del 160/2019 comma 741 lett. c 6 , dell'art.dell'art. 17, comma 1 del Regolamento comunale sulla IUC, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- Ai sensi della legge di stabilità 2020 non viene confermata dall'anno 2020 l'assimilazione all'abitazione principale dell'unica unità immobiliare, non locata o data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, che quindi viene tassata con l'aliquota deliberata per la categoria "altri immobili".
- Ai sensi del comma 747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: **a)** per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; **b)** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; **c)** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Per le fattispecie sopra indicate è obbligatorio, a pena di decadenza e quindi ai fini del riconoscimento del diritto all'applicazione dell'agevolazione, presentare la dichiarazione IMU, il cui termine ultimo è il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposta (per l'anno d'imposta 2020 è quindi il 30 giugno 2021).

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il D.L. 18/2020 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 LUGLIO 2020;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta Per quanto riguarda l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1 %).

Categoria Immobile	Aliquota base	Aliquota massima
Abitazione principale (A I, A8, A9)	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (azzerabile)	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	ESENTI	
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,86%	1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti (ivi comprese le aree edificabili)	0,86%	1,06%

\*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

\*\*di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento

l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 08/07/2014, esecutiva ai sensi di legge,;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

<b>Fattispecie</b>	<b>Variazione +/-</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0.60%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (con riduzione al 50% della base imponibile)	1.06%
Altri immobili (ivi comprese le aree edificabili)	1.06%
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI
Beni merce ( fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, <i>fintanto che permanga tale destinazione e</i>	0.25%

<i>non siano in ogni caso locati)</i>	
Terreni Agricoli	ESENTI
Detrazione per abitazione principale	€ 200.00

Atteso che sulla base degli incassi IMU + TASI 2019, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 e del Decreto Legge n. 189 del 2016, così come convertito dalla legge n. 229 del 15.12.2016, dei rimborsi per mancato gettito, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito della Nuova IMU stimato per l'anno 2020 ammonta a €240.000,00 al netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale equivalente a una percentuale del 22,43%);

Richiamata inoltre la nota dell'IFEL del 21/05/2020 nella quale l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'Anci lascia ai comuni, la facoltà di prorogare in autonomia il pagamento dell'IMU (Quota Comune) al 30 settembre 2020, senza sanzioni e interessi;

Considerato che a causa dell'emergenza sanitaria la totalità delle attività e delle famiglie ha subito un danno economico più o meno rilevante, questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà concessa ai comuni di autorizzare i contribuenti ad effettuare il pagamento dell'acconto IMU 2020 (quota Comune) al 30/09/2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi, fermo restando il 16/06/2020 quale data di scadenza dell'acconto IMU 2020 (Quota Stato);

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida*

da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Passati alla votazione in forma palese da cui risulta:

Presenti n. 11 consiglieri

Votanti n. 11 consiglieri

Di cui voti favorevoli n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Mariani, Brandimarte e Falconi)  
esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

### DELIBERA

1. di approvare, per **l'anno di imposta 2020**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione della Nuova IMU:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0.60%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (con riduzione al 50% della base imponibile)	1.06%
Altri immobili (ivi comprese le aree edificabili)	1.06%

Fabbricati rurali strumentali	ESENTI
Beni merce ( fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, <i>fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i> )	0.25%
Terreni Agricoli	ESENTI
Detrazione per abitazione principale	€ 200.00

2. di stimare in € 240.000,00 il gettito complessivo della Nuova IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
3. Dare atto che questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà concessa ai comuni di autorizzare i contribuenti ad effettuare il pagamento dell'acconto IMU 2020 (quota Comune) al 30/09/2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi (Quota Comune), fermo restando il 16/06/2020 quale data di scadenza dell'acconto IMU 2020 (Quota Stato) ;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Su proposta del Sindaco Presidente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione da cui risulta:

Presenti n. 11 consiglieri

Votanti n. 11 consiglieri

Di cui voti favorevoli n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Mariani, Brandimarte e Falconi),  
esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 co. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.







Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Di Felice Mauro

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione

[ ] viene pubblicata in data odierna al N° **223** e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

**Torricella Sicura, li 19-06-2020**

**Il Responsabile di Area**  
F.to Di Medoro Giacomino

---

E' copia conforme all'originale.

**Torricella Sicura, li 19-06-2020**

**Il Responsabile di Area**  
Di Medoro Giacomino

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione

[ ] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[ ] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **19-06-2020 al 04-07-2020** .

**Torricella Sicura, li 19-06-2020**

**Il Responsabile di Area**  
F.to Di Medoro Giacomino

---